



CISL
VERONA

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE VERONA

STATUTO

UST CISL VERONA

**Testo aggiornato alle modifiche approvate dal XVIII Congresso Confederale
del 28 giugno-1 luglio 2017**

**Approvato dal Consiglio Generale USR
del 10 ottobre 2017**

**Approvato dal Consiglio Generale UST Cisl Verona
del 11 dicembre 2017**

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I

Principi e finalità

Articolo 1

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale di Verona con sede in Verona - Lungadige Galtarossa, 22/d.

Essa fa parte dell'Unione Sindacale Regionale Veneto e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi.

Articolo 2

La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

– sul piano interno, mediante:

- a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
- b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
- c) l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;

– sul piano internazionale, mediante:

- a) la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
- b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati. Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

L'Unione Sindacale Territoriale provvede a:

- fissare gli indirizzi territoriali di politica sindacale, economica, salariale sociale, ed organizzativa;
- rappresentare l'organizzazione di fronte agli organi territoriali del pubblico potere;
- promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento tra le Federazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi Confederali, le Federazioni territoriali di categoria nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione a livello territoriale degli indirizzi Confederali;
- favorire l'integrazione nella comunità veronese dei lavoratori stranieri, favorendone la presenza negli organismi;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e /o orizzontali e dirimerne i conflitti; realizzare i necessari interventi: sugli organismi territoriali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali, nonché per promuoverne l'efficienza;
- rappresentare le Federazioni territoriali di categoria quando si tratti di questioni di interesse generale o su richiesta delle medesime:
 - * dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Capitolo II

Le federazioni territoriali di categoria

Articolo 4

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le federazioni territoriali di categoria i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Spetta alle federazioni territoriali di categoria, il compito di:

- a) promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro;
- b) attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale;
- c) procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro;
- d) presiedere alla elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- e) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
- f) promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali a livello territoriale e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Capitolo III

Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 5

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI COLLEGIALI

Capitolo IV

Il Consiglio generale

Articolo 6

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione dello statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi, derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 11 del presente statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nel Consiglio Generale, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Capitolo V

Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci dell'UST provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

Esso:

- partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo;
- a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Comitato Esecutivo dell'UST;

- risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Esso è eletto dal Congresso e non è revocabile nel corso del mandato Congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede Congressuale il maggior numero dei voti

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente, scegliendo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Capitolo VI Rotazioni e limiti di età

Articolo 8

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio di cui al capitolo V del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo VII Incompatibilità

Articolo 9

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazione di comuni, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee elettive nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali; per i livelli subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto;
- c) incarichi esecutivi e direttivi, nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 10

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1, lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 8 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo VIII Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 11

I soci, con requisiti previsti dallo statuto, possono accedere alle cariche direttive dell'UST e delle federazioni territoriali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni. Le Federazioni territoriali di categoria potranno stabilire, nei rispettivi statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive. Nel caso in cui nei suddetti statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1° del presente articolo.

Articolo 12

Il Consiglio Generale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata dei due terzi dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti del Consiglio Generale stesso. Per quanto riguarda gli organismi delle federazioni territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%. Nel caso in cui le decadenze negli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%. La F.N.P. designa in ogni corrispondente comitato direttivo o Consiglio Generale di Categoria un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

<h2 style="margin: 0;">PARTE III GLI ORGANI DELL'UNIONE</h2>

Capitolo IX Definizione degli organismi territoriali

Articolo 13

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale:

1. Il Congresso Territoriale
2. Il Consiglio Generale Territoriale
3. Il Comitato Esecutivo Territoriale
4. La Segreteria Territoriale
5. Il Collegio dei Sindaci

Capitolo X Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale

Articolo 14

Il Congresso è l'organo massimo deliberante dell'Unione Sindacale Territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni territoriali di categoria. Queste sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Articolo 15

Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni territoriali di categoria, nel numero stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti del Consiglio Generale, i Segretari responsabili dei sindacati territoriali di categoria.

Articolo 16

Partecipano al Congresso dell'UST con propri delegati le Federazioni territoriali di categoria che sono in regola con il tesseramento confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale.

Articolo 17

L'Ordine del Giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'Unione.

Il Congresso dell'UST elegge il Consiglio Generale dell'Unione e i membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Il Congresso elegge inoltre i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale (USR). Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

Capitolo XI Il Consiglio Generale

Articolo 18

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della UST tra un congresso e l'altro; esso ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale, finanziaria ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

Articolo 19

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale
- b) i membri della Segreteria nel numero massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) i rappresentanti dell'UST nel Consiglio Generale Regionale;
- e) il Presidente del Collegio dei Sindaci nell'ambito dei componenti eletti al congresso;
- f) i membri mancanti ad integrare il Collegio dei Sindaci.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria, nonché approva i regolamenti congressuali.

Emana il regolamento di attuazione dello Statuto dell'UST.

Nomina, su proposta della Segreteria, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno 3 volte l'anno.

Articolo 20

Il Consiglio Generale è convocato normalmente dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Capitolo XII Il Comitato Esecutivo

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione degli indirizzi e delle delibere del Consiglio Generale. La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- coordina le attività sindacali e organizzative di interesse territoriale;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'unione;
- ratifica i bilanci territoriali degli Enti CISL;
- convoca il Consiglio Generale, fissandone l'O.d.g.;
- applica il trattamento economico e normativo del personale stabilito dal Regolamento USR.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 22

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Capitolo XIII

La Segreteria dell'Unione

Articolo 23

La segreteria dell'Unione è composta dal Segretario Generale e da Segretari nel numero previsto dal Regolamento secondo esigenze funzionali.

Articolo 24

La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione stessa attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive confederali.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'Unione.

La Segreteria predispose per il Congresso la relazione programmatica dell'Unione.

Inoltre la Segreteria predispose i bilanci da sottoporre al Comitato Esecutivo a norma dell'art. 20.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le Federazioni territoriali. La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario Generale.

I Segretari hanno la responsabilità dei rispettivi settori di attività dell'UST. L'amministrazione del patrimonio della UST e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse della UST, è attribuita alla responsabilità di un Segretario Territoriale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Capitolo XIV

Il coordinamento

Articolo 25

La Segreteria UST è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale delle federazioni territoriali. A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le strutture verticali e favorirà il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Al Comitato Esecutivo spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, o

generale territoriale.

Articolo 26

L'UST può assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o la ricostituzione degli organismi categoriali e dare assistenza diretta là dove manchi l'apporto categoriale.

L'UST inoltre può procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali con diritto di parola alle riunioni medesime.

Articolo 27

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale si articola in zone, in conformità all'approvazione dei progetti di decentramento, di tutela e di erogazione dei servizi. La competenza a decidere sui progetti di decentramento e sulle modalità con cui si realizzano attengono al Comitato Esecutivo.

Per un migliore funzionamento delle zone, le attività e le corrispondenti risorse organizzative, economiche e finanziarie devono essere programmate attraverso specifici budget di zona contenuti nel bilancio di previsione dell'Unione con l'integrazione di risorse da parte delle categorie.

Le zone sono coordinate dalla Segreteria territoriale che ha il compito di provvedere a raccordarne le attività, di elaborare proposte ed attuare le deliberazioni del Comitato Esecutivo della UST.

Capitolo XV

I servizi

Articolo 28

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, l'UST con le categorie e gli enti costituisce un "Centro Integrato dei Servizi", sulla base degli indirizzi Confederali. Tale struttura gestisce ed eroga i servizi dell'Unione curandone la diffusione sul territorio.

<p style="text-align: center;">PARTE V FINANZE E PATRIMONIO</p>

Capitolo XVI

Contribuzione e tesseramento

Articolo 29

L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Articolo 30

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento della adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVII

Patrimonio

Articolo 31

I contributi associativi di spettanza dell'Unione Territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I beni mobili ed immobili, dati in semplice godimento all'Unione dalla Confederazione, restano di proprietà di questa e l'Unione ne è la semplice depositaria e ne risponde in persona del suo Segretario Generale.

I singoli associati o gruppi di associati o associazioni aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune patrimoniale né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata.

Articolo 32

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statuari, dal Segretario Generale che legittimamente rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

Le Federazioni territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo e causa chiedere di essere sollevate dall'Unione territoriale.

Articolo 33

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione a favore delle Federazioni territoriali o delle dipendenze territoriali della Unione medesima costituiscono normale attività di promozione propria dell'Unione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 34

L'Unione può promuovere e partecipare ad associazioni e società.

Capitolo XVIII

Procedure per lo scioglimento della UST

Articolo 35

Lo scioglimento della UST può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della UST. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa

destinazione

imposta

dalla

Legge.

<p>PARTE VI</p> <p>MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE</p>
--

Capitolo XIX

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'Unione:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale dell'Unione a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni territoriali di categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale dell'Unione, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni territoriali di categoria.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro tre mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al congresso.

Il Congresso dell'Unione si pronuncia sulla proposta di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XX

Regolamento di attuazione

Articolo 37

Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alle seguenti procedure.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla comunicazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 38

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale e Regionale applicabili anche per analogia.

Articolo 39 (ultimo articolo)

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Generale UST Cisl Verona il giorno **11 dicembre 2017**, è immediatamente esecutivo ed annulla il precedente.